

COMUNICATO UFFICIALE N. 69 - ANNO SPORTIVO 2016-2017
MEMORANDUM

Roma, 22 dicembre 2016

prot. n. 5723/vn

La Segreteria Federale su indicazione del Settore Agonistico Nazionale, a seguito di quesiti, richieste, segnalazioni e di numerose proposte sottoposti sia al Settore Agonistico Nazionale sia SAN territoriali, ha ritenuto utile e opportuno predisporre un MEMORANDUM come qui di seguito riportato:

PREMESSA

Il Settore Agonistico Nazionale vuole confermarsi interfaccia importante fra l'organizzazione federale, i club e i tesserati. A questo fine per corrispondere in modo efficace, efficiente e veloce alle aspettative delle società e dei loro affiliati ritiene di impostare un modello standard di comunicazione.

Il Settore Agonistico Nazionale intende, altresì, ribadire alcune procedure necessarie al buon fine degli incontri giocati, delle classifiche da stilare, delle ammissioni ai turni successivi da decretare.

OPERATIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE:

Tutte le richieste dovranno pervenire al Settore Agonistico Nazionale e/o ai SAN Regionali per iscritto: e-mail, lettera, PEC. Privilegiando come strumento di comunicazione l'e-mail. Nulla osta, però, a prendere in considerazione ogni altra forma scritta tracciabile.

La comunicazione orale, di persona, per telefono, smartphone o altro, sarà considerato solo avviso di prossima comunicazione scritta. L'utilizzo dei social media e dei social network non può essere preso in considerazione ufficiale avendo al momento la stessa valenza giuridica della comunicazione orale.

Tutte le richieste pervenute saranno prese in considerazione e otterranno risposta. Richieste e risposte saranno pubblicate anche sul sito ufficiale della FIH. Così da costituire una banca dati di FAQ utilizzabile, per il futuro da tutti, per snellire la comunicazione. Rendendola essenziale e per questo più efficace.

DOCUMENTI DI GARA (attività prato):

L'articolo 54 del Regolamento Gare e Campionati elenca con precisione i documenti ufficiali di gara:

- referto arbitrale (verbale) redatto in duplice copia debitamente compilato in ogni sua parte;
- elenchi dei partecipanti (distinte).

I documenti (verbale e distinte) devono essere trasmessi al SAN competente il giorno stesso (comunque entro le ventiquattro ore dalla disputa della gara), che provvederà all'inoltro al rispettivo organo giudicante per l'omologazione.

In assenza del referto prestampato basta scrivere su un foglio i fatti avvenuti seguendo le indicazioni del citato art. 54.

I SAN competenti sono il Settore Agonistico Nazionale per i campionati a composizione limitata (A1/M, A1/F, A2/M). I SAN regionali per i campionati a composizione illimitata (B/M, A2/F tutti gli under dall'U21 all'U12/M e /F).

TRASMISSIONE:

La mancanza di tutto o in parte del plico complessivo (verbale e distinte) non consente l'ufficializzazione del risultato (tramite il relativo comunicato ufficiale) tanto meno l'omologa del giudice competente della partita disputata.

A questo proposito va ricordato che il plico (verbale e distinte) va inoltrato anche in caso di mancata disputa o conclusione della gara.

In caso di incontri a concentramento ogni partita deve essere trattata come "singolo evento".

I plichi possono essere consegnati:

- brevi manu al SAN competente, che rilascerà l'attestazione di ricevimento;
- per posta, secondo le disposizioni già impartite, meglio se per raccomandata A/R;
- per e-mail avendo cura di scansionare i documenti di gara e trasformarli in file PDF o per immagine in file JPEG, o assimilato, ben leggibile.

In quest'ultimo caso in particolare si ricorda che le copie vanno sempre conservate dai direttori di gara (art. 57 RGC) per almeno un mese.

CONTROLLI:

Il Settore Agonistico Nazionale, su sollecitazione e con la collaborazione del Settore Arbitrale provvederà tramite i SAN regionali che la verifica e l'applicazione dei controlli siano uniformi in tutta Italia.

Sempre al fine di evitare contrasti nell'applicazione delle norme, possono essere promossi dal Giudice Sportivo Nazionale e dal Settore Agonistico Nazionale incontri, tavole rotonde e colloqui con i Giudici sportivi territoriali e i Giudici sportivi supplenti, senza spese a carico della Federazione. In tali casi potranno essere emessi documenti ufficiali contenenti direttive interpretative sulle norme da applicare, in modo da garantire l'auspicabile uniformità di giudizi.

SANZIONI:

La mancata trasmissione dei documenti di gara configura una violazione degli articoli 58 e 60 del Regolamento di Giustizia con la sospensione sino a un anno. Ove non si ravvisino le circostanze aggravanti.

ATTIVITÀ INDOOR – RICONOSCIMENTO:

Le imminenti finali indoor, su indicazione dei Delegati Tecnici di Campo al fine di uniformare l'applicazione riguardo ai documenti di riconoscimento dei tesserati ammessi al campo di gioco, ricorda:



I documenti di riconoscimento che accertano l'identità personale sono previsti dall'art. 23 RGC, sono da intendersi:

Carta d'identità, passaporto, patente auto e nautica, porto d'armi, tessera d'identità rilasciata dai ministeri degli esteri, difesa e interni, certificato d'identità personale rilasciato dal comune di residenza, fotografia autenticata con indicazione del luogo e della data di nascita. I documenti devono essere in corso di validità e/o scaduti da non oltre due anni, data prorogata sino al termine dell'anno sportivo (31 agosto 2017).

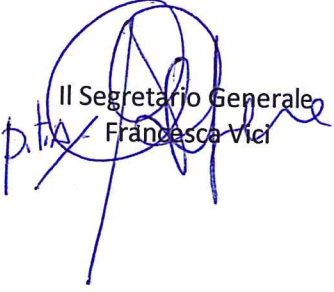
Va tenuto inoltre conto, che i regolamenti non possono derogare alle leggi dello Stato. Il D.P.R. 445/2000 all'art. 35 riconosce anche le tessere rilasciate da ogni pubblica amministrazione, le tessere degli ordini professionali, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici: tutti muniti di foto e con l'indicazione della data e del luogo di nascita.

Scopo del documento è permettere la corretta identificazione. Non c'è nessuna intenzione inquisitoria.

I documenti ammessi sono elencati dall'art 23 RGC. Il DPR 444/2000 all'art 45 prevede altri documenti che la FIH, tenuta al rispetto delle leggi della Repubblica, non può disconoscere.

La patente auto anche nel nuovo formato elettronico è stata ammessa con l'interpretazione di diverse circolari del Ministero dal 2000 al 2013. Il dubbio sorto (e peraltro risolto) riguardava la non indicazione della residenza.

Ma ai fini del riconoscimento federale, come indicato dal menzionato art 23 RGC ciò che conta sono data e luogo di nascita, comunque presenti sulle nuove patenti.


Il Segretario Generale
Francesca Vici